

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 52 del 14 marzo 2017 approvata dal Consiglio regionale

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano e per la scelta tra le due denominazioni del nuovo Comune: "Treborghi del Friuli" o "Castelliere del Friuli". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

ATTESO che il Consiglio comunale di Mereto di Tomba, con deliberazione n. 16 del 12 aprile 2016, il Consiglio comunale di Sedegliano, con deliberazione n. 10 del 13 aprile 2016, il Consiglio comunale di Flaibano, con deliberazione n. 11 del 13 aprile 2016 hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi, individuando la localizzazione della sede del capoluogo a Sedegliano, approvando la planimetria del territorio e indicando una denominazione provvisoria del nuovo Comune di "Flaibano-Mereto-Sedeigliano", da modificare a seguito di eventuale consultazione informale tra le popolazioni interessate;

VISTO che il Consiglio comunale di Sedegliano, con deliberazione n. 55 del 20 dicembre 2016, il Consiglio comunale di Mereto di Tomba, con deliberazione n. 55 del 21 dicembre 2016, il Consiglio comunale di Flaibano, con deliberazione n. 56 del 22 dicembre 2016, rettificando e integrando i precedenti atti di iniziativa, richiedevano formalmente al Consiglio regionale di sottoporre alla popolazione interessata, oltre al quesito referendario sull'istituzione del nuovo Comune anche l'ulteriore quesito concernente la scelta tra le due denominazioni emerse dalla consultazione informale della popolazione interessata: "Treborghi del Friuli" o "Castelliere del Friuli";

VISTO il D.P.Reg. n.193/Pres. del 10 ottobre 2016 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relativi ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali di cui all'art.17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, che prevede due modelli distinti di scheda, allegati a) e b), di cui quest'ultimo ammette espressamente che sulla scheda siano riportate diverse opzioni in ordine alla scelta della denominazione del nuovo Comune;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 216/P-AAL-1-5-4 del 12 gennaio 2017 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTA la nota prot. n. 808 del 25 gennaio 2017 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 431 del 28 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione indicante i quesiti da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (n. 37 Consiglieri)

DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano, per la costituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti e per la scelta tra le due denominazioni del nuovo Comune: "Treborgi del Friuli" o "Castelliere del Friuli";

2) di sottoporre a referendum i seguenti quesiti:

<<Volete che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano, con capoluogo in Sedegliano?>>;

<<Quale delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano?:

a) "TREBORGI DEL FRIULI"

b) "CASTELLIERE DEL FRIULI">>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L.R. n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL VICE PRESIDENTE
Igor Gabrovec

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Claudio Violino

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola